



COMUNE DI CASAMARCIANO

(Provincia di Napoli)

Approvato con delibera di C.C. n.106 del 30/10/2008
Modifica commi 1° e 3° dell'art.6 delibera di G.M. n.29 del 23/03/2009

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA NONCHE’ DI COLLOBORAZIONE A SOGGETTI ESTRANEI ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

(appendice al Regolamento comunale sul funzionamento degli uffici e dei servizi comunali)

Art. 1 – Contenuto del Regolamento - principi generali di riferimento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi degli artt. 48, comma 3, 89 e 110, comma 6, del T.U. n.267/2000 e s.m.i. , ai sensi dell’art.7, comma 6, 6 bis e 6 ter, del D.Lgs. n.165/2001 e s. m.i., nonché ai sensi dell’art.46 del D.L. n.112/2008, convertito nella Legge n.133/2008, disciplina l’affidamento , a soggetti esterni all’Amministrazione, di incarichi di consulenza, di studio, di ricerca e di collaborazione.
2. Gli incarichi oggetto del presente regolamento sono le figure configurabili giuridicamente quale “locazione d’opera” con prevalente rilievo della personalità dei soggetti incaricati. Il presente regolamento non riguarda l’appalto di servizi, ove l’intervento è effettuato da una struttura organizzata in modo imprenditoriale, senza caratterizzazioni personali.
3. L’oggetto della prestazione richiesta deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall’Ordinamento all’Amministrazione conferente e a obiettivi e progetti specifici e determinati desumibili dagli strumenti di programmazione.
4. Gli incarichi possono essere attribuiti nel caso in cui i problemi di pertinenza dell’Amministrazione richiedano conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente, non individuabili nell’apparato amministrativo.
5. L’incarico non deve implicare lo svolgimento di una attività continuativa, bensì la soluzione di specifiche problematiche nonché di obiettivi e progetti specifici e determinati, già individuati nel momento del conferimento dell’incarico, la cui prestazione deve essere di natura temporanea.
6. L’incarico non deve rappresentare uno strumento per ampliare surrettiziamente compiti istituzionali o ruoli organici dell’Ente, al di là di quanto consentito dalla legge.
7. Il compenso connesso all’incarico deve essere proporzionato all’attività svolta e alla professionalità richiesta e non liquidato in maniera forfetaria. Il compenso, la durata, il luogo e l’oggetto dell’incarico devono essere preventivamente determinati.

Art. 2 – Tipologie di incarichi

1. L’incarico di studio si conclude con la consegna di una relazione scritta formale, nella quale si illustrano i risultati dello studio e le soluzioni proposte.

2. Gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione che ne fissa ambiti e limiti, cui poi segue la ricerca da parte dell'incaricato esterno.
3. Le consulenze sono comprese nell'ambito dei contratti di prestazione d'opera intellettuale, di cui agli artt. 2229 – 2238 del codice civile e possono riguardare studi e soluzioni di questioni inerenti all'attività dell'Amministrazione committente, prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi, consulenze legali rese al di fuori della rappresentanza processuale, studi per la elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi particolarmente complessi.
4. Gli incarichi di studio, ricerca e le consulenze sono conferibili ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dalla comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
5. I soggetti non laureati iscritti in appositi Albi Professionali possono ricevere gli incarichi per cui siano abilitati dalla normativa speciale che regola l'esercizio di tale professione.
6. Relativamente alle collaborazioni potranno essere conferiti incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 c.p.c. (figura intermedia fra la fattispecie del lavoro autonomo, proprio dell'incarico professionale ed il lavoro autonomo) solo se ad alto contenuto professionale, mentre non possono essere conferiti tali incarichi per l'espletamento di prestazioni ordinarie, che non richiedano un elevato grado di autonomia organizzativa.
7. Esulano altresì dal presente regolamento gli incarichi di collaborazione, conferiti a dipendenti di altri Enti locali ed i servizi da questi prestati al di fuori dell'ordinario orario di servizio e previa autorizzazione dell'Ente di provenienza, incarichi che sono regolamentati dall'rt. 53 comma 7 – 8 – 10 del D.Lgs. n. 165/2001.

Art. 3- Oggetto delle prestazioni

1. Oggetto esclusivo degli incarichi disciplinati dalle presenti norme possono essere:
 - a) le attività di consulenza legale;
 - b) le attività di consulenza e di assistenza contabile, tributaria, previdenziale ed assicurativa;
 - c) le attività di assistenza e di consulenza urbanistica ed edilizia;
 - d) le attività di assistenza e di consulenza informativa ed organizzativa prestata per la formazione di programmi e progetti degli uffici e dei servizi del Comune;
 - e) ogni altra attività diretta allo studio, ricerca e soluzione di problemi di particolare importanza attinenti agli affari di competenza del Comune.

Art. 4 – Soggetti degli incarichi

1. Gli incarichi possono essere conferiti:
 - a) a persone iscritte agli albi ed ordini professionali previsti dalle vigenti disposizioni di legge oppure persone professionalmente qualificate per attività specifiche;

- b) a docenti universitari o a persone del mondo universitario cui sia riconosciuta una specifica competenza;
- c) a società di consulenza, vincolando l'esecuzione dell'incarico da parte di professionisti iscritti ad ordini professionali, qualora richiesto dal tipo di consulenza, con l'indicazione del professionista responsabile della consulenza;
- d) a professionisti specializzati nelle materie di interesse;
- e) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche specializzati o particolarmente esperti nelle materie di interesse;
- g) a soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali con esperienza nel settore

Art. 5 – Limiti di spesa

1. La spesa massima annuale sostenibile per gli incarichi di cui al precedente art. 1 corrisponde agli appositi stanziamenti di Bilancio dell'esercizio di competenza.

Art. 6 – Procedure di affidamento

1. Gli incarichi vengono conferiti dal Responsabile del Settore sulla base degli obiettivi programmatici stabiliti nel Piano Esecutivo di Gestione e delle relative dotazioni - con idonea ed adeguata motivazione circa la sussistenza dei requisiti di professionalità posseduti dal soggetto proposto per l'incarico e con competenze specifiche per l'incarico di cui trattasi.
2. Il Responsabile dovrà previamente certificare l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili nell'organico del Comune.
3. Gli incarichi devono essere assegnati mediante le procedure comparative indicate nei successivi commi.
4. Per incarichi sino a 20.000 euro al netto dell'IVA, l'incarico potrà essere conferito, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e comparazione dei curricula, previa consultazione di almeno 5 operatori dotati dei necessari requisiti (se sussistono, in tale numero, soggetti idonei individuati sulla base di indagini di mercato effettuate con idonea pubblicità dell'offerta di incarico ovvero tramite elenchi di operatori predisposti dall'Amministrazione Comunale). Per importi superiori a 20.000 euro al netto dell'IVA si effettuerà una procedura negoziata utilizzando le regole dell'art. 56 del D.Lgs. n. 163/2006.
5. Per le collaborazioni coordinate e continuative di alta professionalità di cui all'art. 409 del c.p.c., qualora l'amministrazione predetermini compensi e modalità dell'incarico, si svolgeranno procedure comparative di tipo concorsuale sulla preparazione ed idoneità dei candidati.

Art. 7 – Contenuto della determinazione di incarico

1. La determinazione di conferimento dei sopraccitati incarichi deve dare atto della esistenza delle seguenti condizioni:
 - assenza o carenza, in relazione all'eccezionalità della finalità, ovvero alla necessità di attivare nuovi servizi, di strutture organizzative o personale presente della

dotazione dell'Ente che possa svolgere l'attività oggetto dell'incarico, di cui deve essere espressamente dato atto tra le motivazioni della determinazione stessa;

- l'oggetto dell'incarico deve essere pertinente ai fini perseguiti e perseguibili dall'Ente;
- l'oggetto dell'incarico non deve essere generico o indeterminato;
- l'incarico non deve implicare svolgimento di attività continuativa, ma deve consistere nella disamina di specifiche problematiche individuate nell'atto di affidamento. Si tratta, in sostanza, delle prestazioni di lavoro autonomo rese da professionisti iscritti in albi o registri riconosciuti, o da persone o società di comprovata capacità tecnica, in grado di fornire alla struttura operativa dell'Ente prestazioni professionali, informazioni, pareri, valutazioni specialistiche necessarie all'assolvimento di esigenze operative, accrescendo oggettivamente la professionalità operativa espressa dall'Ente;
- nel caso di conferimento diretto, devono essere adeguatamente motivate le ragioni che inducono a tale scelta;
- il compenso deve essere commisurato al tipo di incarico e proporzionato all'attività da svolgere.

Art. 8 – Pubblicità degli incarichi

1. Gli atti amministrativi relativi agli incarichi di cui al precedente art.1, comma 1, devono essere pubblicati a cura del Responsabile, all'Albo Pretorio dell'Ente e nella apposita sezione del Sito Internet del Comune.
2. Gli incarichi di consulenza (pareri, valutazioni, espressione di giudizi, consulenze legali rese al di fuori della rappresentanza processuale, studi per la elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi particolarmente complessi) acquistano efficacia giuridica solo dopo la pubblicazione sul sito Internet del Comune del nominativo del consulente, dell'oggetto e della durata e delle ragioni dell'incarico e del relativo compenso ai sensi dell'art. 3 comma 18 della legge n. 244/2007.
3. La omessa pubblicazione, in caso di liquidazione del corrispettivo, per gli incarichi di collaborazione o consulenza, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Responsabile che la ha disposto.

Art. 9 – Controlli dell'Organo di Revisione e della Corte dei Conti

1. Gli atti che affidano incarichi di studio, consulenze e ricerche, sono corredati della previa valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente. Se di importo superiore a 5.000 euro (IVA esclusa) sono trasmessi per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1 comma 173 della Legge n. 266/2005.

Art. 10 – Comunicazioni

1. Semestralmente è inviato al Dipartimento della Funzione Pubblica l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono affidati incarichi di consulenza con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti (art. 1 comma 127 Legge 662/96).

Art. 11 – Esclusioni

1. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento:
 - a) le progettazioni e le attività ad esse connesse, relative ai lavori pubblici, di cui agli articoli 90 e 91 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i.;
 - b) le prestazioni di servizi obbligatori per legge, in mancanza di uffici a ciò destinati;
 - c) il patrocinio legale e la rappresentanza in giudizio e la consulenza legale connessa al patrocinio;
 - d) le esternalizzazioni dei servizi necessari a raggiungere gli scopi istituzionali dell'Amministrazione;
 - e) gli incarichi di cui all'art. 90 del T.U.EE.LL. ovvero le "collaborazioni di staff" agli organi di direzione politica.

Art. 12 – Stipula dei contratti

1. Per gli incarichi di cui al presente regolamento è obbligatoria, a pena di nullità, la stipula di un contratto scritto nelle forme almeno della scrittura privata.

Art. 13 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento costituisce appendice al vigente Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali. Esso entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.